



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

GRUPPO GIUDICI GARE

Prot. 7346 LVI mcs

Roma, 11 Giugno 2014

Ai Giudici Albo Operativo GPN

Ai Fiduciari Regionali

Ai Fiduciari Provinciali

E p.c. Area Organizzazione
Vice Presidente Mauro Nasciuti
Consigliere Enzo Baldo
Segretario Generale

OGGETTO: Segnalatori acustici

Ho il piacere di trasmettervi la nota della Questura di Roma, del 16/8/2013, con la quale ci viene confermato che i segnalatori acustici denominati "Olimpia" e "Arminius" non possono essere considerati "armi", come da parere già espresso dalla Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi.

Di conseguenza, sono di libera detenzione e non sono soggetti ad alcuna restrizione circa il loro trasporto, tuttavia è opportuno che siano custoditi in appositi contenitori.

In applicazione al DLgs 204 del 26/10/10, ricevuta la corretta interpretazione, si dispone affinché ad ogni segnalatore acustico venga applicata una colorazione rossa che interessi il vivo di volata per almeno tre cm (cosiddetto tappo rosso), necessaria per capire immediatamente di trovarsi di fronte ad uno strumento riprodotto un'arma e non ad un'arma vera e propria.

Vi invito ad adeguarvi prima possibile e resto a disposizione per ogni vostro ulteriore chiarimento.

Cordialmente.

IL FIDUCIARIO NAZIONALE

Luca Verrascina



Questura di Roma

Divisione Polizia Amministrativa e Sociale

- Ufficio Armi ed Esplosivi-

Tel. 0646862848 - Fax 2850

Div. III - Cat. 6D/2013

Roma, lì 18.8.2013

OGGETTO: Segnalatori acustici.

F.I.D.A.L.

19.08.13 009498

SEGR. FEDERALE

ALLA FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA

Via Flaminia Nuova 830, fax 0636856273

ROMA

In riferimento alla nota Prot. 9170 PB/ms, datata 2.8.2013, afferente alle modalità di trasporto dei segnalatori acustici denominati "Olimpia" e "Arminius", utilizzati dai Giudici di Gara in occasione per lo starter delle gare di atletica leggera, si comunica che, come da parere espresso dalla Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi nella seduta del 15.1.1979, detti segnalatori acustici non possono essere considerate armi.

Pertanto i predetti strumenti, peraltro di libera vendita, non sono soggetti ad alcuna autorizzazione o nulla osta per il loro trasporto, attività per la quale, però, si richiama l'opportunità che detti strumenti, poiché riproducenti armi e, come tali, in grado di suscitare ingiustificato allarme se utilizzati al di fuori delle competizioni sportive, siano custoditi, in apposite valigette.

Si porta all'attenzione di codesta Federazione quanto disposto dalla nuova formulazione dell'art. 5 della Legge 110/75, così come modificato dall'art 5 del D.Lgs. 26/10/2010 nr. 204, circa la obbligatorietà della presenza del tappo rosso inamovibile di occlusione della canna di detti strumenti che non pare invece essere presente sui modelli raffigurati nelle immagini inviate con la nota in riferimento.

TG

**D'ordine del Questore
Il Dirigente della Div.ne Pol. Amm.va
Dr. E. CALABRIA**